



Revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

A.C. 110, A.C. 883, A.C. 886

Dossier n° 211 - Schede di lettura
 29 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	110	883	886
Titolo:	Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana	Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana	Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana
Numero di articoli:	2	2	2
Date:			
presentazione:	13 ottobre 2022	14 febbraio 2023	15 febbraio 2023
assegnazione:	9 dicembre 2022	3 aprile 2023	5 aprile 2023
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Pareri previsti:		II	II

Contenuto

La proposta di legge [C. 110](#) (Panizzut e al.) e le identiche proposte di legge [C. 883](#) (Rizzetto e al.) e [C. 886](#) (Rampelli e al.), che si compongono ciascuna di due articoli, modificano la [legge 3 marzo 1951, n. 178](#) che ha istituito le onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» per dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenzze verso la Nazione.

In proposito ci si limita a ricordare che l'Ordine è suddiviso nei seguenti **gradi onorifici**: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della decorazione di Gran Cordone. Le onorificenze possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri per ricompensare benemerenzze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, ovvero per ragioni di cortesia internazionale (si cfr. articoli 1 e 2 d.P.R. 31 ottobre 1952, recante lo Statuto dell'Ordine).

A capo dell'Ordine è posto il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio, composto di un cancelliere, che lo presiede, e di 10 membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

Il **procedimento di conferimento delle onorificenze** prevede una prima fase in cui ciascun ministero invia alla Presidenza del Consiglio le segnalazioni individuali per il conferimento, corredati dagli atti istruttori. Le segnalazioni cui si intende dar corso sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al cancelliere dell'Ordine e da questi al Consiglio che esprime parere su ciascuna proposta come prescritto dalla legge. Dopo i pareri il Presidente del Consiglio predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

In particolare, le proposte in esame modificano l'**articolo 5 della legge n. 178 del 1951**, che disciplina l'ipotesi della revoca dell'onorificenza. La disposizione di legge prevede che, fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Quindi la revoca dell'onorificenza è ammessa:

- **nei casi previsti dalla legge penale.** Il rinvio riguarda in particolare le ipotesi di cui in cui sia disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 c.p.), perpetua (che priva sempre il condannato dei titoli, delle decorazioni e delle altre

[Le onorificenze della legge n. 178 del 1951](#)

[Revoca dell'onorificenza](#)

pubbliche insegne onorifiche) o temporanea (che produce tale effetto nei casi stabiliti dalla legge);

- **per indegnità.** Al riguardo l'art. 5 della L. 178 è completato dalle previsioni dell'articolo 10 del regolamento di attuazione della legge, adottato con [decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458](#), ai sensi del quale il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge C. 110 modifica il citato articolo 5, aggiungendo al suo unico comma un periodo in base al quale la **revoca "può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito"**. Le proposte di legge C. 883 e C. 886 introducono invece un secondo comma al fine di prevedere la **perdita dell'onorificenza** nel caso in cui l'insignito "si sia macchiato di **crimini crudeli e contro l'umanità**", specificando che solo in tale ipotesi l'onorificenza può essere revocata **anche in caso di morte** dell'insignito.

Contenuto delle proposte

La tabella di seguito pone a confronto la norma vigente con le proposte di modifica contenute nelle proposte in esame.

L. 3 marzo 1951, n. 178		
Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze		
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA A.C. 110	TESTO MODIFICATO DA A.C. 883 E A.C. 886
<i>Art. 5</i>		
	<i>[art. 1]</i>	<i>[art. 1]</i>
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.	Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine, e può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito.	Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
		In ogni caso incorre nella perdita della onorificenza l'insignito, anche se defunto, qualora si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità.

La **ratio** delle proposte di modifica dell'articolo 5 è comune a tutte e tre le pdl in esame: come illustrato nelle relazioni di accompagnamento all'articolato, infatti, la finalità dei proponenti è in particolare quella di eliminare gli ostacoli giuridici, consistenti nella mancata previsione legislativa della revoca *post mortem*, che avrebbero finora impedito di poter revocare l'onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, decorato di Gran Cordone che è stata [conferita](#) nel 1969 al Presidente della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Josip Broz, noto come maresciallo Tito.

In proposito, le relazioni illustrative delle proposte di legge ritengono inopportuno il mantenimento dell'onorificenza in considerazione delle responsabilità del regime di Tito nelle tragedie delle Foibe e dell'esodo della popolazione italiana da Fiume, Pola e Zara, tragedie che l'Italia ricorda ogni anno nel Giorno del ricordo del 10 febbraio, istituito dalla legge n. 94 del 2004. In particolare, la relazione illustrativa dell'A.C. 883 ritiene che "davvero assurdo e paradossale è il fatto che la Repubblica italiana, da un lato, riconosca il dramma delle Foibe e celebri la memoria delle sue vittime in occasione del Giorno del ricordo e, dall'altro, annoveri tra i suoi più illustri insigniti proprio chi ordinò

la pulizia etnica degli italiani in Istria e nell'Adriatico orientale". Le relazioni inoltre riportano l'appello rivolto il 20 maggio del 2013 dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia all'allora Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, "chiedendo di revocare l'onorificenza al dittatore Tito, riportando che in risposta, dalla Presidenza della Repubblica, si sottolineò come ai sensi dell'art. 5 della legge n. 178/1951 non sia possibile applicare la revoca delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» a persone non più in vita".

Nel merito delle soluzioni adottate, la pdl C. 110 non interviene sulle ipotesi di revoca, ma si limita ad introdurre solo la possibilità di una revoca *post mortem*.

Le pdl C. 883 e C. 886 prevedono invece che la revoca si abbia in tutti i casi in cui l'insignito "si sia macchiato" di crimini crudeli e contro l'umanità.

Sul punto si ricorda che, nel diritto internazionale, i **crimini contro l'umanità** hanno trovato da ultimo definizione nell'**articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale**, ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999. In particolare, l'art. 7 dello Statuto dà una elencazione tassativa degli illeciti che ricadono nella definizione di "crimini contro l'umanità"; essi sono caratterizzati da gravi fatti perpetrati "nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico nei confronti di una popolazione civile", come l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, il trasferimento coatto, la prigionia intesa come illecita detenzione, la tortura, la violenza e la schiavitù sessuale, l'induzione alla prostituzione e la gravidanza forzate, la sterilizzazione forzata, la persecuzione per motivi politici, razziali, etnici, culturali, religiosi o sessisti, la sparizione forzata di persone, l'apartheid ed ogni altro atto inumano volto a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all'integrità fisica o mentale.

In riferimento all'espressione "crimini crudeli" si osserva che nell'ordinamento non è rinvenibile una definizione di tale categoria di reati. Tuttavia, si ricorda che il codice penale disciplina all'articolo 61, n. 4, c.p., tra le **aggravanti comuni**, quella di avere adoperato sevizie, o aver agito **con crudeltà** verso le persone.

Con riguardo alla formulazione del testo, *si valuti l'opportunità di precisare meglio l'espressione "si sia macchiato"*, che appare suscettibile di maggiore determinazione dal punto di vista giuridico.

Ai sensi dell'articolo 2 di tutte le proposte in esame, il Governo è autorizzato ad apportare le **modifiche necessarie alle norme di attuazione** della legge n. 178/1951, contenute nel regolamento adottato con il citato d.P.R. n. 458/1952. La pdl C. 110 prevede a tale fine un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre le pdl C. 883 e 886 stabiliscono un più ampio termine di novanta giorni a decorrere dalla medesima data. Le modifiche necessarie saranno recate con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, le onorificenze della Repubblica, che richiedono una disciplina unitaria a livello nazionale, appaiono riconducibili nell'ambito della materia "*ordinamento civile*", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.